



11483 23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1155/2022
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI		CC - 22/11/2022
ALFREDO GUARDIANO	- Relatore -	R.G.N. 10400/2022
MICHELE ROMANO		
ANNA MAURO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(or (omissis) ato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di GORIZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;  
lette/sentite le conclusioni del PG

udito il difensore

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Gorizia, quale giudice dell'esecuzione penale, rigettava l'istanza con cui (omissis) (omissis) aveva richiesto di essere rimessa in termini, allo scopo di proporre appello contro la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di Piacenza in data 3.5.2001, divenuta irrevocabile il 22.10.2001.

Il giudice di merito decideva quale giudice di rinvio a seguito di annullamento operato con sentenza del 2.3.2021 dalla Prima Sezione penale di questa Corte di Cassazione della precedente ordinanza adottata dallo stesso giudice di merito, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, in data 14.7.2020, con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla (omissis) volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna per il reato di furto aggravato emessa a suo carico, come si è detto, dal tribunale di Piacenza in data 3.5.2001.

Rilevava, al riguardo, la Suprema Corte l'infondatezza dell'assunto difensivo in ordine alla dedotta irritualità della notifica dell'estratto contumaciale all'imputata, ritenendo, tuttavia, che l'ordinanza dovesse essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio al tribunale di Gorizia, allo scopo di accertare, previa verifica della tempestività dell'istanza, "se la ricorrente avesse comunque avuto effettiva conoscenza del processo e della sentenza mediante contatti con il difensore di ufficio o per altra via".

2. Nel rigettare la domanda difensiva, il giudice del rinvio, ha, innanzitutto, affermato la propria competenza a decidere, nonostante, come eccepito dalla condannata, sia intervenuta in suo favore, in virtù di ordinanza adottata dalla corte di appello di Trieste in data 25.1.2021, la restituzione del termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di quest'ultima dal tribunale di Gorizia in data 27.2.2013, divenuta irrevocabile il 17.12.2013, che rappresenta l'ultimo precedente penale a carico della (omissis)



Ciò in quanto, dovendosi avere riguardo al momento della presentazione della domanda, proposta in data 20.3.2020, l'ordinanza adottata successivamente dalla corte di appello di Trieste non incide sulla competenza funzionale del tribunale di Gorizia.

Nel merito il giudice del provvedimento oggetto di ricorso evidenziava come la (omissis) avesse da tempo conoscenza del procedimento a suo carico e della sentenza che lo aveva definito.

Da un lato, infatti, "già in data 12.11.2013 l'istante aveva avanzato al Tribunale di Sorveglianza di Brescia, ex art. 146, n. 1, c.p., ossia in relazione allo stato di gravidanza della condannata, domanda di differimento della pena risultante dal cumulo n. 63/2006 R.E.S. emesso dalla Procura presso il Tribunale di Minori di Venezia il 18.5.2009 e comprendente, al punto 8, anche la sentenza n. 461/2001 del Tribunale di Piacenza".

Dall'altro, "emerge.....che, in data 12.10.2017, il difensore della condannata aveva presentato avanti al Tribunale di Alessandria richiesta di estinzione ex art. 172, c.p., di tutte le sentenze comprese nel cumulo n. 63/2006 R.E.S. emesso dalla Procura presso il Tribunale di Minori di Venezia il 18.5.2009 e comprendente al punto 8, come *supra* evidenziato, anche la sentenza n. 461/2001 del Tribunale di Piacenza".

Premesso che entrambe le domande erano state respinte dalla competente autorità giudiziaria, il tribunale di Gorizia concludeva nel senso di ritenere dimostrata la conoscenza già dal novembre del 2013 della sentenza del tribunale di Piacenza di cui si discute da parte della condannata, "altrimenti non si vede come avesse potuto avanzare, *in primis*, l'istanza di differimento della pena ex art. 146, c.p.", con la conseguenza che la domanda volta a ottenere la restituzione in termini per proporre appello avverso la più volte citata sentenza di condanna del tribunale di Piacenza, presentata il 20.23.2020, deve ritenersi tardiva, dunque inammissibile, perché presentata ben oltre il termine di trenta giorni decorrente dal momento in cui la condannata ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, termine previsto a pena di decadenza dall'art. 175, co. 2 bis, c.p.p.



3. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la <sup>(omissis)</sup>lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento alla ritenuta competenza del tribunale di Gorizia, in quanto la competenza in capo al giudice dell'esecuzione a decidere anche sulla istanza di restituzione nel termine, vale, in deroga a quanto stabilito dal combinato disposto delle disposizioni contenute nell'art. 175, c.p.p., nell'unico caso (art. 670, co. 3, c.p.p.) in cui venga formulato ricorso per incidente di esecuzione e subordinatamente istanza di restituzione nel termine per impugnare, sicché, avendo la Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, considerata l'originaria richiesta avanzata dalla ricorrente come restituzione nel termine *tout court*, implicitamente essa imponeva al giudice precedente di trasmettere gli atti al giudice competente, da individuarsi nella corte di appello di Trieste.; 2) vizio di motivazione, in quanto il provvedimento di esecuzione delle pene o di cumulo è atto di natura amministrativa, che serve unicamente a conoscere il totale delle pene da espiare, non potendosi sostituire alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza ovvero a qualsiasi atto equipollente, che consenta all'interessato di conoscere i termini della contestazione che gli viene mossa e le relative ragioni.

Il giudice dell'esecuzione, rileva la <sup>(omissis)</sup> ha operato un travisamento del motivo di ricorso, non cogliendo che nel caso in esame la doglianza della ricorrente atteneva alla circostanza che quest'ultima venne condannata all'esito di un giudizio celebratosi nella sua contumacia, nonostante i vizi del relativo processo notificatorio, senza che le venisse data la possibilità di dimostrare la sua innocenza.

4. Con requisitoria scritta del 1.10.2022 il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

6. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo risalente affermato il principio secondo cui il giudice del rinvio ha l'obbligo assoluto, inderogabile, di uniformarsi alla sentenza della Corte di



cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa, anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatti salvi i casi in cui una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia riconosciuto l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale ovvero sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con efficacia *ex tunc*, di una norma sulla cui base era stato affermato il principio di diritto, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del trattamento sanzionatorio previgente (cfr., *ex plurimis*, Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, Rv. 275864; Sez. 3, n. 12947 del 29/10/1998, Rv. 212423).

Va rilevato, inoltre, che in un condivisibile arresto della Suprema Corte si è sottolineato come in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell'esecuzione solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Rv. 277017).

Proprio sulla base di tale ultimo principio trova fondamento la richiamata decisione della Prima Sezione penale di questa Corte di Cassazione del 2.3.2021, posto che, una volta affrontata e risolta in senso sfavorevole alla ricorrente la questione della regolare formazione del titolo esecutivo, il giudice di legittimità si era occupato dell'ulteriore tema, logicamente alternativo a detta questione, della reale conoscenza del procedimento e della sentenza da parte della (omissis) che, peraltro, era stato posto dalla stessa ricorrente (cfr. pp. 3 5 della menzionata sentenza del 2.3.2021), disponendo, come si è detto in precedenza, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per un nuovo giudizio al tribunale di Gorizia, quale giudice dell'esecuzione, allo scopo di accertare, previa verifica della tempestività dell'istanza, "se la ricorrente avesse comunque avuto effettiva conoscenza del processo e della sentenza mediante contatti con il difensore di ufficio o per altra via".



Il giudice del rinvio si è puntualmente attenuto alle indicazioni della sentenza di annullamento, riaffermando la propria competenza funzionale, che, invero, dopo il *dictum* della Suprema Corte non poteva essere rimesso in discussione, e rendendo, al tempo stesso, una motivazione assolutamente immune dai denunciati vizi, in ordine alla tardività della richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, come gli era stato richiesto.

La decisione del tribunale di Gorizia sul punto, infatti, appare del tutto conforme all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale (come quella svolta nel caso in esame nell'interesse della ricorrente con le istanze, rigettare, proposte innanzi al tribunale di sorveglianza di Brescia e al tribunale di Alessandria) che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata e di far così decorrere, da quest'ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione (cfr., *ex plurimis*, Sez. 6, n. 26834 del 24/03/2015, Rv. 263992)

Tale decisione è stata, peraltro, assunta in conformità a uno specifico onere di accertamento che grava *in subiecta materia* sul giudice dell'esecuzione, posto che in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (cfr. Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Rv. 272922).

In conclusione nessun travisamento è imputabile al tribunale di Gorizia, che si è mosso esattamente all'interno del perimetro decisionale assegnatogli dalla sentenza di annullamento con rinvio.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22.11.2022.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

Roma, li 1.7. MAR 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dot.ssa Maria Cristina D'Angelo

